

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012
105/2012/E/EEL

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE DISTRIBUTRICI DELL'ENERGIA ELETTRICA, CUI È STATO EROGATO L'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2006, N. 292/06, PER LA REGISTRAZIONE DEI CLIENTI ALLACCIATI IN BASSA TENSIONE COINVOLTI NELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO ELETTRICO, TRAMITE I MISURATORI ELETTRONICI ED I SISTEMI DI TELEGESTIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 43/11 (di seguito: deliberazione VIS 43/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 79/11 (di seguito: deliberazione VIS 79/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, GOP 60/11, con la quale l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 47/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 47/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 12, dell’Allegato A, alla deliberazione 292/06 ha istituito un incentivo per le imprese distributrici che registrano i clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione;
- l’articolo 11, del TIQE definisce le modalità di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10, l’Autorità ha erogato l’incentivo, di cui all’articolo 12, comma 12.1, dell’Allegato A, alla deliberazione 292/06, a undici imprese distributrici, riportate nella Tabella 1, allegata al medesimo provvedimento;
- con la deliberazione VIS 43/11, sono state disposte 3 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell’energia elettrica, cui è stato erogato l’incentivo, di cui all’articolo 12, comma 12.1, dell’Allegato A, alla deliberazione 292/06;
- con la deliberazione VIS 79/11, è stato avviato un procedimento, a seguito delle verifiche di cui al precedente alinea, nei confronti di una impresa distributtrice per l’accertamento di violazioni in materia di rilevazione, tramite misuratori elettronici, dei clienti finali BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11, l’Autorità ha disposto l’erogazione dell’incentivo, di cui all’articolo 12, comma 12.5, dell’Allegato A, alla deliberazione 292/06, a diciassette imprese distributrici, riportate nella Tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, successivamente erogato a quindici imprese per effetto della deliberazione 47/2012/R/eel;
- la Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas ha richiesto alla Direzione Vigilanza e Controlli tre verifiche ispettive da effettuarsi presso tre imprese distributrici che hanno beneficiato dell’incentivo, di cui all’articolo 12, dell’Allegato A, alla deliberazione 292/06, erogato con le deliberazioni ARG/elt 179/10 e ARG/elt 184/11, individuate tra quelle che hanno percepito gli incentivi più significativi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 11.1, lettera c), e

dall'articolo 14, comma 14.4, del TIQE e dal Titolo III, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/elt 190/09.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare le verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A, alla deliberazione 292/06, erogato con le deliberazioni ARG/elt 179/10 e ARG/elt 184/11, individuate tra quelle che hanno percepito gli incentivi più significativi

DELIBERA

1. di approvare il programma di 3 (tre) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra il 1 aprile 2012 ed il 31 dicembre 2012, nei confronti di 3 (tre) imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A, alla deliberazione 18 dicembre 2006, 292/06, da svolgersi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c), e dall'articolo 14, comma 14.4, del TIQE e dal Titolo III, dell'Allegato A, alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 e secondo le modalità definite nel documento recante "Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, agli esercenti interessati;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi, di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni